



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE III

REGISTRO GENERALE nr. 1310 Del 29-11-2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEL CODICE CER 20.03.01 "RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI" PER L'ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE SETTORE III Vincenzo Maia

VISTI:

I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici;

La Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 28/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

La Deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;

La Deliberazione n. 20/2024 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO);

Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che

- il Comune di Ciampino, quale Amministrazione produttrice di rifiuti, ha l'obbligo, ex art. 188 del D.lgs. 152/2006, di conferire i rifiuti a una destinazione finale di trattamento; i servizi principali consistono nell'espletamento delle attività di raccolta, carico, trasporto e conferimento a trattamento di Rifiuti Speciali non pericolosi e pericolosi.

- ai sensi dell'art. 182-bis del D. Lgs. 152/2006 recante:” Principi di autosufficienza e prossimità:
- *“1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*
- *a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
- *b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- *c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”*
- attualmente la raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene mediante raccolta differenziata, con il metodo del porta a porta (PaP), sull'intero territorio comunale;
- il suddetto servizio è svolto dalla Società, a totale partecipazione pubblica, Ambi.en.te. S.p.A come da atto n. 178/2015 con il quale il Consiglio Comunale ha affidato, secondo le modalità del *“in-house providing”*, il Servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti urbani e assimilati agli urbani residuati indifferenziati, trasporto e conferimento ad impianto di recupero/smaltimento, per un periodo di nove anni a far data dal 01/01/2016 al 31/12/2024, ed è stato sottoscritto, in data 26/10/2017, il contratto di affidamento del servizio, avente n. repertorio 18065 e numero di raccolta 7546;

Preso atto che

- i rifiuti urbani non differenziati distinti con codice C.E.R. 200301 dovevano essere smaltiti presso i siti TMB1 e TMB2 di Malagrotta, in riferimento a quanto disposto nel Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione di Consiglio n.14 del 18 gennaio 2012, dove al Paragrafo 7.2.4 sono definiti gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) all'interno del territorio regionale e dove la Città di Ciampino ricade nell'ATO n.4 –ROMA: Sub Ambito Roma Capitale e Sub Ambito Provincia di Roma; tale Ambito Territoriale Ottimale (ATO) è stato confermato nel Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione di G.R. Lazio n. 592 del 02/08/2019;
- nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 05/08/2020 n. 4 è stato costituito l'ATO della Città Metropolitana di Roma Capitale cui confluiscano i comuni della stessa Provincia;
- con successiva Deliberazione di Giunta n. 448 del 11/06/2022 la Regione Lazio disponeva tra l'altro che:
“ d) E' fatto obbligo ai comuni ovvero dagli operatori economici incaricati del servizio di gestione di igiene urbana, di conferire i propri rifiuti indifferenziati (residuali dalla raccolta differenziata) ad impianti di trattamento e smaltimento nel proprio ATO di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 11.1 del Piano di gestione rifiuti e del disposto 182- bis del D.lgs 152/2006. In caso di mancanza di capacità di trattamento del rifiuto nell' ATO di appartenenza il Comune, ovvero l'operatore economico incaricato del servizio di gestione di igiene urbana, è tenuto a comunicare alla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti l'esigenza di conferire i propri rifiuti in un impianto di trattamento fuori dall'ATO motivandone le ragioni, ai fini del governo e controllo dei flussi dei rifiuti tra ATO differenti.”
- A tal fine con L.R. 14 del 25 luglio 2022 sono stati approvati gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

- Più recentemente con L.R. n.19 del 16/11/2023, entrata in vigore dal 22/11/2023 (giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.L), è stata abrogata la suddetta Legge, tenuto conto della necessità di procedere all'aggiornamento e alla revisione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020 n.4;

Vista La L.R. n. 42/1998 con la quale la Regione Lazio ha inoltre disposto, in esecuzione di quanto previsto dalla Legge n. 549/1995 art. 3, commi 24-41, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani, (**ecotassa**) stabilendo l'ammontare dovuto. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è dovuto alle Regioni, e sono tenuti al pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L. 549/95, i gestori delle imprese di stoccaggio definitivo. È riconosciuto a tale soggetto l'obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti che effettuano il conferimento;

visto l'art. 29 comma 2 della L.R. Lazio n. 29 che istituisce il **benefit ambientale** come testualmente riportato :” 2. *Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa.*” ”; tale disposizione è stata ulteriormente chiarita dal decreto commissariale n. 15/2005, recepito con delibera di Giunta Regionale n. 516/2008, concernente la metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, prevedendo che il benefit ambientale si pone come una somma accessoria alla tariffa determinata dagli uffici regionali competenti.

Rilevato che nel corso degli ultimi anni si è attuata una progressiva riduzione del rifiuto indifferenziato e progressivo aumento della raccolta differenziata, che nell'anno 2023 ha raggiunto la percentuale del 72,19% del totale della quantità dei rifiuti raccolti e la quantità complessiva di rifiuti indifferenziati prodotta di 4659 tonnellate.

Verificata l'accurata esecuzione del precedente contratto del servizio di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato conferito dal Comune di Ciampino, stipulato in data 21/05/2024 con la Ecosystem SPA - rep. N. 15 decorrente dal 01/01/2024 al 31/12/2024, tutt'ora in fase di regolare esecuzione;

Preso atto

- che con nota prot. 51439 del 11/10/2024 si è provveduto alla richiesta alla Ecosystem SPA della disponibilità al conferimento rifiuti indifferenziati (EER 200301) provenienti dal comune di Ciampino per l'anno 2025;
- della disponibilità comunicata con nota prot. 51646 del 14/10/2024 dalla Ecosystem SPA, per il trattamento dell'intera quantità di rifiuti indifferenziati di provenienza del Comune di Ciampino per l'anno 2025, ad un costo di **175,61 €/tonnellata**, secondo la

tariffa vigente determinata dalla Regione Lazio con Det. n. G14984 del 13/11/2023 e relativa rivalutazione ISTAT su detta tariffa, oltre quanto stabilito in materia di benefit ambientale (Ecotassa di cui alla L.R. 42/98 - allegato A, e Decreto commissariale del 2005 così come recepito dalla Delibera di G. R. Lazio n. 516 del 18/07/2008) e oltre IVA (al 10%).

Considerato, quindi, che la Regione Lazio ha più volte ribadito la necessità del rispetto del principio di autosufficienza e del principio di prossimità arrivando a fissare, con la DGR n. 448 del 14/06/2022 una addizionale pari al 5% dell'importo della tariffa di accesso all'impianto di trattamento di destino rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti fuori ATO.

Verificato che le tariffe di accesso ai vari impianti vengono fissate dalla Regione Lazio stessa con apposite determinazioni dirigenziali a seguito di istruttoria condotta ai sensi del Decreto Commissariale n. 15 del 11/03/2005. All'interno di tale contesto è evidente come l'attività negoziale dell'Amministrazione, sia in riferimento all'individuazione dell'impianto presso cui conferire i rifiuti, sia relativamente al costo del servizio, risulta limitata e quindi si considera che, per l'affidamento in oggetto, la concorrenza è assente per motivi tecnici, ovvero non sussistono alternative ragionevoli per cui trova applicazione l'eccezione prevista dall'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 76 comma 2 lett b) punto 2 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui: le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando: *“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ...2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;”*:...

Evidenziato altresì che il servizio in oggetto costituisce attività di pubblico interesse ed è un servizio finalizzato alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e, pertanto, non può essere soggetto ad alcuna interruzione, senza che ciò non arrechi grave pregiudizio all'igiene e alla salute pubblica;

Ritenuto, per le sopra richiamate ragioni di salute e di igiene pubblica, necessario e opportuno provvedere nel merito e garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività di smaltimento dei R.S.U. codice CER 20.03.01, mediante l'individuazione dell'impianto di trattamento rifiuti;

Ravvisata la necessità di mantenere attivo il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani codice CER 20.03.01 data la natura del materiale trattato;

Ritenuto congruo l'affidamento in via diretta, ai sensi dell'art. 76, comma 2 - lettera b) - punto 2, del D. Lgs. n. 36/2023, per le ragioni sopra espresse, il servizio di smaltimento del codice CER 20.03.01 "rifiuti urbani indifferenziati" per l'anno 2024, alla Società Ecosystem S.p.A., con sede a Pomezia (Rm) in Via della Solforata Km 10.750 — 00040, per il corrispettivo presunto di :

voci	importo (€/ton)	tonnellate presunte	importo al netto di IVA (€)	IVA (10%)	importo al lordo di IVA (€)
tariffa G14984/2023	175,61	4.660	818.342,60	81.834,26	900.176,86

Delib.GR. 516/2008 art. 9.3.6.2- Benefit ambientale	13,00	4.660	60.580,00	6.058,00	66.638,00
---	-------	-------	-----------	----------	------------------

Considerato

- che, per le ragioni indicate in precedenza si ritiene di dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto alla società Ecosystem S.p.A. ricorrendo, di fatto, le condizioni di cui all'art. 76, comma 2 – lettera b– punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023 e dovendosi considerare che per tale affidamento la concorrenza è assente per motivi tecnici, ovvero non sussistono alternative ragionevoli per cui trova applicazione l'eccezione prevista dall'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- che per l'impianto di trattamento meccanico di proprietà della Ecosystem SPA risulta rilasciata, con determinazione della Regione Lazio n. GO1886 del 21/02/2019, Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 e per la quale è stata approvata modifica sostanziale con D.D. n. G11985 del 13/09/2023 per il progetto "TM 2.0 adeguamento di un impianto con finalità di incremento di recupero di materia";

Verificato che:

- questa Amministrazione non possiede la qualificazione necessaria per l'affidamento così come prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 36/2023;
- quindi, trattandosi di importo di affidamento di servizi superiore alla soglia di 140 mila Euro, ai sensi dell'art. 62 comma 2 – 2° periodo del Nuovo Codice Appalti: *" l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate."*
- Ai sensi dell'art. 62 comma 6 del D. Lgs. 36/2023: *"6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:*
- *a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;"*
- con la Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale questa Amministrazione ha sottoscritto convenzione ex art. 30 del TUEL per disciplinare tutte le attività che la Città Metropolitana può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, tra le quali le procedure di gare di appalto di lavori, servizi e forniture.

Preso atto che

- l'Ufficio Ambiente ha provveduto a prendere i necessari contatti con la Stazione Unica Appaltante al fine di svolgere la regolare procedura di affidamento e pertanto con nota prot. n. 53874 del 24/10/2024 questa Amministrazione ha manifestato interesse all'avvio della procedura di gara con la S.U.A./S.A. della Città metropolitana di Roma Capitale;
- la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale ha provveduto a creare sul Portale Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale una procedura di affidamento

per il servizio in oggetto e ad inoltrare nel medesimo ambiente, in data 25/10/2024, la lettera di invito/disciplinare al suddetto Operatore Economico fissando il termine perentorio di scadenza per la ricezione dell'offerta al 04/11/2024 ore 9.00;

- la Soc. Ecosystem SPA ha presentato regolarmente offerta sul Portale Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale in data 31/10/2024;

Visto il verbale del 04/11/2024 recante la proposta di aggiudicazione provvisoria disposta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale a favore della Società Ecosystem SPA, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art.li 76, comma 2 lett. b) e 108 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

rilevato, come già riportato nel suddetto verbale, che:

- l'Operatore Economico è stato individuato, come da relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento del 24/10/2024, sulla scorta del principio di autosufficienza e del principio di prossimità nella Società Ecosystem SPA, con sede legale a Pomezia (RM) ricadente nell'ATO pertinente della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- trattasi di affidamento a "prezzo fisso" in quanto la tariffa applicata per i rifiuti codice EER 20.03.01 è stata stabilita con Determinazione della Regione Lazio n. G14984 del 13/11/2023;
- la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'O.E. Ecosystem SPA è provvisoria in attesa delle risultanze dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali ex art.li 94-98 del D. Lgs. 36/2023 che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà ad eseguire sulla nuova piattaforma ANAC - FVOE 2.0;

Richiamato

L'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che: "

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;"

dato atto che:

- a) il fine del presente affidamento è quello di garantire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento dei servizi di smaltimento dei rifiuti codice CER 20.03.01 prodotti dal Comune di Ciampino per 365 giorni, salvo eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- b) le attività di cui alla lettera precedente sono finalizzate alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006;
- c) che, per il presente affidamento ricorre la casistica contemplata dall'art. 76 comma 2 lett. b) -2) del D. Lgs. 36/2023, quale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in quanto trattasi di affidamento di un servizio infungibile la cui concorrenza è assente per motivi tecnici;
- d) il contratto sarà stipulato "a misura" ed è pertanto variabile in quanto non risulta esattamente predeterminabile il quantitativo dei rifiuti che saranno conferiti dagli utenti e destinati allo smaltimento presso l'impianto su indicato;
- e) l'ammontare presunto dell'affidamento è pari ad € 818.342,60 oltre IVA e benefit per un quantitativo di rifiuti prodotti come da quantitativo riferito all'anno precedente di 4.660 ton ed oltre eventuale proroga tecnica di 6 mesi per un ammontare complessivo presunto di € 1.227.513,90

- (oltre IVA, benefit e adeguamenti ISTAT annuali);
- f) il quantitativo dei rifiuti stimato è suscettibile di incremento o di riduzione in funzione della produzione del rifiuto proveniente dal servizio di raccolta differenziata. Il quantitativo stimato, pertanto, non è vincolante e nel contratto sarà inserita una clausola in forza della quale, nel caso di mancato raggiungimento della quantità stimate, l'affidatario del servizio non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
 - g) ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, viene inserita nel contratto la clausola che, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore dovrà eseguire il servizio alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 - h) ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 (**Cause di esclusione automatica**) e 95 (**Cause di esclusione non automatica**) del D.Lgs. n. 36/2023 *"le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli [articoli 94 e 95](#)"*;
 - i) ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa una volta che, ai sensi dell'art. 17– comma 5 – del D.Lgs. n. 36/2023, sia intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il presente atto in esito alla verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - j) nelle more del compimento delle verifiche dei requisiti, secondo quanto previsto dagli art.li 94-98 del D. Lgs. 36/2023, si dispone l'avvio dell'esecuzione d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ricorrendo le motivazioni per l'igiene e la salute pubblica;
 - k) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - l) che nell'esecuzione del servizio l'affidatario è tenuto al rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e norme correlate;

Dato atto

- che in relazione alla presente procedura, è stato ottenuto dall'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al seguente codice alfanumerico: **B400FED73F**
- che ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
- della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato, richiesto mediante piattaforma telematica INPS, emesso con Prot. INPS_42824747 del 04/10/2024, con scadenza 01/02/2025;
- che in data 06/11/2024 è stata estratta telematicamente la visura camerale n.T580286844 dalla quale si evince che la Società Ecosystem SPA è iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al n. RM – 466226 e che la stessa è attiva nel trattamento e recupero rifiuti – Cod. ATECO 38.32.3;
- altresì, che ai sensi dell'8 del D.P.R. n. 158/99, sono stati previsti e riconosciuti i corrispettivi relativi al servizio di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) e per il Benefit

Ambientale nel Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Ciampino, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/06/2024;

Considerato

- altresì, che risulta più vantaggioso, in termini operativi e logistici, effettuare il servizio presso un unico impianto di trattamento in grado di ricevere tutta la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti nell'anno dal Comune di Ciampino;
- ed inoltre, trattandosi dell'impianto di Ecosystem SPA, collocato all'interno della ATO di riferimento, non si è soggetti al versamento dell'addizionale prevista del 5% sul quantitativo dei rifiuti indifferenziati, qualora gli stessi venissero recapitati fuori dall'ATO di appartenenza;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare il servizio di smaltimento del codice CER 20.03.01 "rifiuti urbani indifferenziati" alla Società Ecosystem SPA per l'anno 2025;

rilevato

- inoltre, che ai sensi dell'art. 10 comma 2 della convenzione sottoscritta con la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale recante: *"Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie"*, nel caso: *" di procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, quale che ne sia l'importo, la somma che l'Ente convenzionato è tenuto a versare alla Città Metropolitana è pari allo 0,25% dell'importo a base di gara."* A tale importo deve aggiungersi il contributo ANAC che in applicazione alla Deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023 l'importo a carico della Stazione appaltante, in caso di affidamento compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro, ammonta ad € 660,00;
- che quindi l'importo da dover impegnare a favore della Città Metropolitana di Roma ammonta ad € 3.728,80, salvo eventuali ulteriori spese che la Città Metropolitana dovesse richiedere a rimborso di costi per la pubblicazione di atti e/o eventuali liquidazioni di compensi spettanti ad Avvocati nel caso di insorgenza di contenziosi (art. 10 comma 2 della suddetta convenzione);

verificata la capienza dello stanziamento sul cap. n. 103405 del Bilancio comunale 2024 recante: *"Contributo per convenzione con Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale"*;

dato atto che ai sensi di quanto stabilito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 05/02/2024, Il Responsabile del procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Visti

-l'art. 76 comma 2 lett b) punto 2 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando: *"quando i*

lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: ...2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;”....

-l'Art. 17 Comma 9 del D. Lgs. 36/2023 che consente l'avvio del servizio d'urgenza ricorrendo le motivazioni di igiene e salute pubblica;

-il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

- il D.Lgs. n. 152/2006;

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati di:

- 1) **Prendere atto** del verbale della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, emesso in data 04/11/2024 al termine delle operazioni di gara, contenente la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2 - lettera b) - punto 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nei confronti della Società Ecosystem S.p.A., con sede a Pomezia (Rm) in Via della Solforata Km 10.750 — 00040, del servizio di smaltimento del codice CER 20.03.01 "rifiuti urbani indifferenziati" per l'anno 2025, per il corrispettivo presunto di € 818.342,60 (al netto dell'ecotassa, del benefit ambientale, dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali) relativo al servizio per l'intero periodo contrattuale. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo del periodo di proroga tecnica di 6 mesi) ammonta ad € 1.227.513,90 (al netto dell'ecotassa, del benefit ambientale, dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali);
- 2) **Disporre : l'aggiudicazione provvisoria**, in attesa del completamento delle verifiche dei requisiti generali dell'Impresa, ai sensi degli art.li 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nei confronti della Società Ecosystem SPA ;
- 3) **Approvare** il capitolato speciale allegato al presente atto ed accogliere le modifiche all'art. 1 e all'art. 10 comma 1 dello stesso capitolato così come proposte dalla Società Ecosystem SPA e trasmesse in allegato alla dichiarazione di partecipazione, in quanto si prende atto che la Soc. Ecosystem SPA, a seguito *:"dell'operatività della nuova linea di biostabilizzazione, effettua l'attività di trattamento meccanico biologico dei rifiuti non differenziati conferiti dalle Amministrazioni Comunali (art. 1 del capitolato) ed a seguito di ciò sono venute meno le condizioni (bassa putrescibilità e provenienza da un sistema di raccolta porta a porta superiore al 65%) prescritte in merito al rifiuto in ingresso (art. 10 del capitolato)"*
- 4) **Approvare** lo schema di contratto allegato al presente atto, da stipulare con la Ecosystem SPA in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 5) **Dare atto che:**
 - a) il fine del presente affidamento è quello di garantire, senza soluzione di continuità, lo

- svolgimento dei servizi di smaltimento dei rifiuti codice CER 20.03.01 prodotti dal Comune di Ciampino per 365 giorni, salvo eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
- b) le attività di cui alla lettera precedente sono finalizzate alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica in conformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) che, per il presente affidamento ricorre la casistica contemplata dall'art. 76 comma 2 lett. b) -2) del D. Lgs. 36/2023, quale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in quanto trattasi di affidamento di un servizio infungibile la cui concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - d) il contratto sarà stipulato "a misura" ed è pertanto variabile in quanto non risulta esattamente predeterminabile il quantitativo dei rifiuti che saranno conferiti dagli utenti e destinati allo smaltimento presso l'impianto su indicato;
 - e) il quantitativo dei rifiuti stimato è suscettibile di incremento o di riduzione in funzione della produzione del rifiuto proveniente dal servizio di raccolta differenziata. Il quantitativo stimato, pertanto, non è vincolante e nel contratto sarà inserita una clausola in forza della quale, nel caso di mancato raggiungimento della quantità stimate, l'affidatario del servizio non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
 - f) ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, viene inserita nel contratto la clausola che, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore dovrà eseguire il servizio alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 - g) ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 36/2023, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 (**Cause di esclusione automatica**) e 95 (**Cause di esclusione non automatica**) del D.Lgs. n. 36/2023 *"le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli [articoli 94 e 95](#)"*;
 - h) ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto d'appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa una volta che, ai sensi dell'art. 17– comma 5 – del D.Lgs. n. 36/2023, sia intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il presente atto in esito alla verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - i) nelle more del compimento delle verifiche dei requisiti, secondo quanto previsto dagli art.li 94-98 del D. Lgs. 36/2023, si dispone l'avvio dell'esecuzione d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ricorrendo le motivazioni per l'igiene e la salute pubblica;
 - j) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - k) che nell'esecuzione del servizio l'affidatario è tenuto al rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e norme correlate;
 - l) l'ammontare presunto dell'affidamento è pari ad € 818.342,60 (al netto dell'ecotassa, del benefit ambientale, dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali) relativo al servizio per l'intero periodo contrattuale. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo del periodo di proroga tecnica di 6 mesi) ammonta ad € 1.227.513,90 (al netto dell'ecotassa, del benefit ambientale, dell'IVA e degli adeguamenti ISTAT annuali) per un quantitativo di rifiuti prodotti, come da quantitativo riferito all'anno precedente di 4.660 ton;

- m) che il costo unitario ammonta ad **175,61 €/tonnellata**, secondo la tariffa vigente determinata dalla Regione Lazio con Det. n. G14984 del 13/11/2023 e relativa rivalutazione ISTAT su detta tariffa, oltre quanto stabilito in materia di benefit ambientale (Ecotassa di cui alla L.R. 42/98 - allegato A, e Decreto commissariale del 2005 così come recepito dalla Delibera di G. R. Lazio n. 516 del 18/07/2008) e oltre IVA (al 10%), come specificato nella tabella seguente:

voci	importo (€/ton)	tonnellate presunte	importo al netto di IVA (€)	IVA (10%)	importo al lordo di IVA (€)
tariffa G14984/2023	175,61	4.660	818.342,60	81.834,26	900.176,86
Delib.GR. 516/2008 art. 9.3.6.2- Benefit ambientale	13,00	4.660	60.580,00	6.058,00	66.638,00

- n) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato ottenuto dall'ANAC, così come richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al seguente codice alfanumerico **B400FED73F**;
- o) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l'obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

- 6) di Impegnare**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 D.lgs. 267/2000, la complessiva somma di € 900.176,86, IVA 10%, inclusa, sul capitolo di bilancio 126407 per la necessaria copertura finanziaria del servizio richiesto come riportato nella seguente tabella:

Anno esigibilità	Cod.Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato (II livello)	Capitolo	Importo (€)
2025	09.03-1.03.02.15.005	9	3	1	3	126407	900.176,86

- 7) di impegnare**, altresì, ai sensi dell'art. 183 comma 1 D.lgs. 267/2000, l'importo, al lordo di IVA, di € 66.638,00 sul capitolo di Bilancio 126602 recante: "benefit ambientale" come di seguito dettagliato:

Anno esigibilità	Cod.Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato (II livello)	Capitolo	Importo (€)
2025	09.03-1.04.01.02.004	9	3	1	4	126602	66.638,00

beneficiario	Ragione sociale	Cod. fisc./P. IVA/COE	Sede legale
--------------	-----------------	-----------------------	-------------

Ecosystem	S.p.a.	04846380584 / 01312631003	della Solforata Km 10.750 - 00040 Pomezia (Rm) PEC: ecosystemspa@unapec.it
-----------	--------	---------------------------	---

- 8) **Di dare atto** che alla stipula del contratto di servizio interverrà, in nome e per conto del Comune, il sottoscritto dirigente riservandosi di porre in essere tutti i necessari adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni del contenuto del contratto e quelli volti ad eliminare nel rogito eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;
- 9) **di Impegnare**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 D.lgs. 267/2000, la complessiva somma di € 3.728,80, sul capitolo n. 103405 del Bilancio comunale 2024 recante: "Contributo per convenzione con Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale" per la necessaria copertura finanziaria del contributo previsto ai sensi e per gli effetti della convenzione ex art. 30 del TUEL stipulata con la Città Metropolitana di Roma Capitale, così come riportato nella seguente tabella:

Anno esigibilità	Cod.Bilancio	Missione	Program -ma	Titolo	Macroagg (II livello)	Capitolo	Importo (€)
2024	01.06- 1.03.02.16.999	1	6	1	3	103405	3.728,80

beneficiario	Ragione sociale	Cod. fisc./P. IVA/COE	Sede legale
Città Metropolitana di Roma Capitale	Ente Pubblico	80034390585	Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it

- 10) **Dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

11) Disporre che:

- la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di settore e divenga esecutiva.
- n. 1 copia della presente determinazione ed il verbale relativo alla seduta del Seggio di gara del 04/11/2024 vengano pubblicati all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e nelle sezioni di competenza del sito web istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Ciampino, 29-11-2024

IL DIRIGENTE
Vincenzo Maia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate